

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 894

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFONI

Estensione della pensionabilità delle indennità operative al personale delle Forze armate collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982

*Presentata il 1° giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 luglio 1980, n. 312, ha reso pensionabile la indennità operativa al personale delle Forze armate, ingiustamente escludendo dal beneficio il personale collocato in quiescenza anteriormente al 13 luglio 1980.

La legge 23 marzo 1983, n. 78, ha reso pensionabile per la seconda volta l'indennità operativa, con ancora l'ingiusta esclusione del personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982.

Nonostante le numerose interrogazioni indirizzate al Governo al fine di sanare tali gravi e discriminatorie sperequazioni nei confronti del personale più anziano, costituito per la gran parte da combat-

tenti e decorati, e di compiere un doveroso atto di giustizia verso una umiliata categoria di dipendenti dello Stato, priva, oltretutto, di potere contrattuale per le proprie rivendicazioni economiche; nonostante gli impegni e le assicurazioni del Governo, ad oggi non si è ancora provveduto a sanare tale ingiusta e discriminatoria situazione con un riesame ed una integrazione dei provvedimenti di cui sopra.

Pertanto si sottopone all'approvazione la seguente proposta di legge che estende i benefici della citata legge 23 marzo 1983, n. 78, a quanti finora, per essere stati posti in quiescenza prima del 1° gennaio 1982, ne sono rimasti esclusi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi a tutto il personale militare delle Forze armate posto in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982 ».

## ART. 2.

1. Il trattamento derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1 decorre, per il personale posto in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982, dal 1° gennaio 1985 e deve essere pareggiato con quello dei pari grado e anzianità di servizio ogni qualvolta questo subisca variazioni.

## ART. 3.

1. Il Ministro della difesa adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge. Per tali procedure si applica l'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.